

veri danneggiati, e ad essi per legge non ispetterà nemmeno un centesimo della somma assicurata.

Così supponiamo anche un altro caso, quello della moglie che rimane vedova in seguito ad infortunio mortale che abbia colpito il marito. In questo caso essa non potrà per legge avere che l'usufrutto o soltanto parte dell'usufrutto del capitale assicurato, mentre il capitale andrà in mano ai figliuoli. Ora la vera e prima danneggiata sarebbe la moglie vedovata. Domando pertanto se vi sia giustizia nel considerare, come si vuole, la distribuzione della indennità secondo il giure ereditario e non secondo il giure proprio. Vi ha di più. Se dovesse valere il concetto che per quanto ha attinenza coll'indennità, la distribuzione di essa debba farsi secondo il giure ereditario, mi pare che l'operaio potrebbe disporre della metà delle somme da riscuotersi, come egli vuole, a titolo di legittima. Ma in questo caso mi pare che realmente il concetto della indennità ed il concetto della eredità farebbero sempre più a pugno fra loro.

Potendo l'operaio disporre di una parte dell'indennità, egli potrebbe anche lasciarla a chi voglia ed escludere per la sua legittima i futuri danneggiati e suoi successori legittimi.

E prevalendo il concetto *de jure hereditario* l'indennità dovrebbe andar soggetta alla tassa di successione, perchè non ci sarebbe nessuna ragione che questa indennità non debba essere sottoposta agli stessi oneri cui sono sottoposti gli altri lasciti testamentari.

Si consideri poi un'altra circostanza che appoggia le mie vedute: l'articolo 23 primo capoverso parla del modo di determinare la indennità secondo le disposizioni del Codice civile; e l'ultimo capoverso di questo stesso comma in discussione deroga alle regole delle successioni legittime, che vorrebbero devolute in mancanza di eredi, la eredità allo Stato, ed invece la devolve al fondo degli inabili al lavoro.

L'articolo 10 della legge in discussione non prevede i casi cui ho accennato; ed allora che cosa avverrebbe in pratica? Oltre ad altri inconvenienti avverrebbe questo grave fatto, che gli operai dovrebbero pagare una tassa per successione, tassa molto elevata. In questo caso, veda l'onorevole ministro e veda la Commissione se non sarebbe un'ingiustizia

questa di sottoporre i danneggiati ad una spesa rilevante, come sarebbe quella della tassa di successione, di registro ecc. per poter incassare quanto loro spetti pel danno avuto.

Per tali considerazioni io amerei che la Commissione e l'onorevole ministro facessero speciale attenzione all'ultima parte dell'emendamento che ho proposto; cioè che: « L'indennità non sia soggetta alla tassa di registro a titolo di successione e che i provvedimenti di cui nel presente articolo verranno compiuti senza costo di spesa da parte degli interessati. »

Io credo che dopo avere esposto brevemente le ragioni del mio emendamento, la Commissione e l'onorevole ministro vorranno fare buon viso specialmente a quest'ultima parte di esso. Non adotterebbero altro che una misura di giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garlanda.

(*Non è presente.*)

Perde la sua volta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. Le ragioni che mi hanno spinto a presentare un emendamento al capoverso 5° dell'articolo 10 sono di tale evidenza da non aver bisogno di molte parole per dimostrarne, più che l'opportunità, la necessità.

Il concetto al quale è ispirato il detto capoverso fu quello di considerare la indennità, nel caso di morte dell'operaio assicurato, come bene ereditario; concetto ancor più accentuato nell'emendamento proposto dall'onorevole Berenini, che parla addirittura di eredi.

A me sembra non possa farsi rientrare l'indennità nei diritti ereditarii.

Ciò è stato dimostrato da oratori precedenti, nè io voglio ripetere quanto essi hanno detto. Noterò solo che, lasciando passare il capoverso 5° dell'articolo 10 così come suona nel progetto del Governo e della Commissione, non potrà non dar luogo ad una serie infinita d'inconvenienti. Si disputerà innanzi tutto sulla ammissibilità o meno del diritto di disporre per testamento di siffatta indennità, salva, s'intende, la possibile quota di riserva: sulla natura del diritto del coniuge superstite in concorso di figli legittimi, se di usufrutto, cioè o di piena proprietà, sulla quota *facti* o *iuris* spettante ai fratelli e sorelle unilaterali, ecc.